

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

**INCONTRO DI STUDIO SUL TEMA:
L'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO CONCURSUALE
ROMA 15-17 MAGGIO 2006**

GRUPPO DI LAVORO IN MATERIA DI CREDITI ERARIALI

**APPUNTI IN TEMA DI VERIFICA DEI CREDITI
TRIBUTARI**

Coordinatore:
Dott. Fabio Miccio - Giudice del Tribunale di Roma

SOMMARIO

| | |
|---|----------------|
| - PREMESSA | pag. 3 |
| - IL RUOLO | pag. 3 |
| - LA VERIFICA DEI CREDITI TRIBUTARI: | |
| 1) I limiti del sindacato che può essere svolto dal Giudice delegato in sede di verifica dei crediti tributari. | pag. 9 |
| 2) Se può essere eccepita dal curatore la prescrizione del tributo | pag. 11 |
| 3) I mezzi di prova del credito tributario | pag. 12 |
| 4) Se la cartella esattoriale può essere impugnata dal curatore personalmente | pag. 16 |
| 5) Conseguenze della pendenza di un giudizio davanti alle commissioni tributarie (o dei termini per proporlo) rispetto alla decisione sulla istanza di ammissione al passivo | pag. 16 |
| 6) Se sia possibile dare corso ad un riparto, parziale o finale, in mancanza di scioglimento della riserva sull'ammissione al passivo di un credito tributario | pag. 17 |
| 7) Se i pagamenti di imposte scadute siano soggetti a revocatoria | pag. 18 |
| 8) Se, decorsi i termini di impugnazione della cartella, vi siano altri rimedi esperibili dal curatore per evitare l'ammissione al passivo di un credito tributario rispetto al quale vi sarebbero stati motivi per fare ricorso alle commissioni tributarie | pag. 18 |
| 9) La collocazione dei crediti tributari | pag. 20 |
| 10) La questione della ammissibilità al passivo e della collocazione del credito del concessionario per compensi e spese dovuti per la riscossione coattiva | pag. 28 |

PREMESSA

Non esiste, con ogni probabilità, verifica del passivo nella quale non vi sia, in sede tempestiva o tardiva, una insinuazione da parte del concessionario della riscossione.

L'esame dei crediti tributari è, pertanto, una costante nell'ambito dell'attività di verifica del passivo che il Giudice delegato è chiamato a svolgere; eppure, vuoi per la concorrenza tra la giurisdizione del tribunale e delle commissioni tributarie, vuoi per il fatto che è richiesto l'esame di un documento – l'estratto di ruolo – di non immediata ed agevole lettura, vuoi, ancora, per la difficoltà che può incontrarsi nel reperire precedenti giurisprudenziali o articoli di dottrina il tema dell'ammissione al passivo dei crediti erariali finisce con l'essere talvolta un po' trascurato e l'indagine che compete al Giudice delegato tende in alcuni casi ad essere demandata interamente al curatore.

Scopo del presente contributo è quello di richiamare - nelle forme sommarie e di sintesi che meglio si addicono all'approfondimento pratico cui è destinato - i principi e le regole che disciplinano attualmente la formazione, l'emissione e la notifica del ruolo, attesa l'importanza che riveste nell'ambito della verifica, e successivamente di evidenziare gli argomenti e le problematiche che più frequentemente si pongono in sede di esame delle insinuazioni dei crediti tributari.

IL RUOLO

Molte delle questioni che sorgono in sede di verifica dei crediti tributari ruotano attorno ad un documento che viene prodotto dall'amministrazione finanziaria (normalmente per il tramite del concessionario di riscossione) a corredo della sua istanza: il ruolo (o, meglio, l'estratto di ruolo).

Il ruolo è oggi lo strumento principale per la riscossione coattiva delle entrate dello Stato e degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici.

Più in particolare a norma dell'art. 17 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – con effetto dall'1 luglio 1999 – (riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) la riscossione coattiva deve avvenire a mezzo ruolo per le entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici; può avvenire a mezzo ruolo anche la riscossione coattiva delle entrate di regioni, province, comuni ed altri enti locali.

Prima di entrare nel vivo delle questioni strettamente inerenti la verifica dei crediti tributari può essere quindi utile ricordare cosa sia il ruolo e come si arriva alla sua emissione e notificazione, trattandosi peraltro di problematiche che spesso rilevano nel momento in cui il curatore sottopone al

Giudice delegato le ragioni per le quali ritiene opportuno impugnare (o non impugnare) una cartella esattoriale che gli sia stata notificata.

- a) **COSA E' IL RUOLO.** Il ruolo è l'elenco nominativo dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'Ufficio ai fini della riscossione a mezzo del Concessionario (art. 10 DPR 602/73 novellato dall'art. 2 del D. Lgs. 46/1999); iscrivere a ruolo significa pertanto inserire nell'elenco il nominativo del debitore e la somma [con indicazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 del dpr 602/73 e dell'art. 1 del D.M. 321 del 3/9/1999, di dati anagrafici del contribuente, suo codice fiscale, specie del ruolo, (data in cui il ruolo diviene esecutivo), riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, motivazione, anche sintetica, della pretesa, periodo di imposta, somme dovute¹ con separata indicazione – per codice – e descrizione di ogni componente il credito erariale, totale iscritto a ruolo, numero di rate in cui il ruolo deve essere riscosso, importo e cadenza di ciascuna di esse]. Per “estratto di ruolo” si intende invece l'elenco delle somme dovute da ogni singolo debitore.
- b) **CHI FORMA IL RUOLO.** Il ruolo è formato dall'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio (che forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali nei quali i concessionari operano) e sottoscritto – anche mediante firma elettronica – dal titolare dell'Ufficio o suo delegato; la sottoscrizione rende il ruolo esecutivo (art. 12 DPR 602/73. Prima l'esecutività era data dal visto dell'intendente, oggi eliminato). L'art. 1, comma 5 – ter, lettera e) del d.l. 17 giugno 2005 n. 106 (comma aggiunto in sede di conversione dalla legge 156 del 31 luglio 2006) ha stabilito, con interpretazione autentica, che i ruoli – pur se non tributari – si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione.
- c) **COME SI NOTIFICA.** L'Ufficio consegna – oggi in via telematica - il ruolo al concessionario per la riscossione (art. 24 DPR 602/73 coordinato con il D.M. 3/9/1999 n. 321) il quale notifica la cartella di pagamento al debitore, contenente anche l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata (art. 25). La cartella è dunque il documento contenente, in particolare, l'intimazione al debitore di adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, ossia di pagare le somme iscritte nell'elenco dei debitori (più precisamente, ai sensi del secondo comma dell'art. 25 citato, con decreto del Ministero delle Finanze sono stabiliti i dati che la cartella di pagamento deve contenere: attualmente, il D.M. vigente è il D.M. del 7 gennaio

¹ Incluso interessi e sanzioni, anch'essi distintamente indicati per codice e descrizione.

2005). Spesso, peraltro, i termini ruolo, estratto di ruolo e cartella vengono utilizzati in modo indistinto, anche nel linguaggio della Cassazione (cfr. Cass. 6032/1998 ove può leggersi che "...il ruolo - e quindi la "cartella" che ne costituisce l'estratto, integra il titolo per l'ammissione al passivo...").

- d) **TERMINI DI DECADENZA.** Il DPR 602/1973 conteneva e, in parte, tuttora contiene una articolata disciplina dei termini entro i quali deve essere iscritto a ruolo un tributo o notificata una cartella. Si tratta di una regolamentazione più volte oggetto di modifiche nel corso degli ultimi anni; il tema, per l'importanza che riveste, merita quindi di essere richiamato almeno nei suoi punti principali.

Senza andare troppo indietro nel tempo, l'assetto normativo dettato dal DPR n. 602/1973 sulla riscossione, a seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 46/1999, era il seguente:

- l'art. 17 prevedeva termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo;
- l'art. 25 disponeva che la notifica del ruolo dovesse avvenire l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo al concessionario della riscossione.

Le incongruenze di questa normativa erano duplici:

- non era previsto alcun termine per la consegna del ruolo al concessionario da parte dell'ente impositore (vedasi D.M. 3 settembre 1999, n. 321);
- mentre il termine per l'iscrizione a ruolo era previsto in modo espresso a pena di decadenza, il termine per la notifica della cartella di pagamento al contribuente non era accompagnato da alcuna esplicita previsione decadenziale.

Nella pratica, pertanto, gli uffici finanziari, pur avendo cura di rispettare il termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo, non ritenevano sussistere alcun termine per la consegna del ruolo al concessionario e, altresì, ritenevano non perentorio il termine per la notifica della cartella.

In questo modo, il contribuente rimaneva esposto a tempo indeterminato alla azione esecutiva dell'amministrazione finanziaria (essendo il procedimento di formazione del ruolo un atto interno all'amministrazione difficilmente contestabile dal contribuente): per questa ragione l'interpretazione data alla norma dagli uffici finanziari fu sin dal principio oggetto di critiche serrate e le commissioni tributarie si orientarono nel senso di ritenere i termini di decadenza previsti per la formazione del ruolo applicabili anche per il successivo adempimento della notifica della cartella ex art. 25 (sempre a pena di decadenza).

Al fine di risolvere ogni incertezza il legislatore, con il D. Lgs. n. 193/01 (emesso utilizzando il potere correttivo previsto dalla legge delega 28/9/1998, n. 337, in base alla quale era stato emanato

il D. Lgs. 46/99) pensò bene di eliminare il termine per la notifica delle cartelle previsto dall'art. 25, ritenendo in tal modo di rimuovere alla radice il problema. La novità fu accolta da un coro pressoché unanime di critiche e censure di incostituzionalità.

La Corte Costituzionale, investita della problematica, con l'ordinanza n. 352/2004 da un lato dichiarò inammissibile la questione sollevata dalle commissioni tributarie per una insufficienza della motivazione "sia quanto alla rilevanza sia quanto alla individuazione delle questioni sottoposte alla corte"; dall'altro, tuttavia, colse l'occasione per affermare che costituiva "esigenza costituzionalmente inderogabile quella di prevedere termini perentori entro i quali la pretesa del fisco deve essere portata a conoscenza del contribuente", censurando inoltre "la nuova formulazione dell'art. 24 (del dpr 602/73) nella parte in cui, sopprimendo il termine dal quale decorre quello previsto dall'art. 25, vanifica anche quest'ultimo con il rendere indeterminato il dies a quo".

I rilievi sollevati sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza indussero il legislatore ad un nuovo intervento, al fine di prevenire una verosimile pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale (in qualche modo anticipata con l'ordinanza n. 352/04): con l'art. 1, comma 417, della legge 311/04 (c.d. legge finanziaria per l'anno 2005) l'art. 25 veniva nuovamente modificato reintroducendo un termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento ("ultimo giorno del 12° mese successivo a quello di consegna del ruolo") operante per i soli ruoli resi esecutivi successivamente all'1.7.2005, nulla disponendo invece per le iscrizioni a ruolo avvenute precedentemente per le quali continuava a non esistere alcun termine per la notifica, ma, soprattutto, identificando il "dies a quo" del termine di notifica della cartella, ancora una volta, nella consegna dei ruoli al concessionario e, quindi, in un atto rimesso alla discrezionalità del soggetto (l'amministrazione finanziaria) titolare del potere da contenere.

Investita nuovamente della questione, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 280/05 dichiarò infine l'illegittimità costituzionale dell'art. 25 nella parte in cui non prevedeva un termine decadenziale di notifica delle cartelle rese esecutive prima dell'1.7.2005, spingendo così il legislatore ad un ennesimo intervento finalizzato a colmare la lacuna che si veniva a creare, intervento che sopraggiunse immediatamente con il comma 5 – ter, lettera a), n. 2 dell'art. 1 della legge 31.7.2005, n. 156 di conversione del D.L. 106/05, mediante il quale è stato riscritto il comma 1 dell'art. 25 del DPR 602/73:

a) introducendo autonomi termini decadenziali per la notifica delle cartelle relative ad imposte sui redditi ed IVA (e prevedendo una speciale disciplina transitoria per le dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2003);

b) abrogando l'art. 17, che prevedeva, come già ricordato, termini decadenziali per l'iscrizione a ruolo.

L'art. 25, comma 1, del DPR 602/1973 pertanto è oggi il seguente:

“Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'Ufficio”.

Per le somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione (art. 36 bis DPR 600/732) delle dichiarazioni presentate negli anni sino al 2003 [cd. periodo transitorio introdotto dalla lettera b) del citato comma 5 – ter che, così, sostituisce il comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 46 del 26/2/1999] la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

- del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativamente alle dichiarazioni presentate negli anni 2002 e 2003;

- del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativamente alle dichiarazioni presentate entro il 31 dicembre 2001.

A seguito di questo intervento la tutela sostanziale e le stesse possibilità di controllo da parte del contribuente sono certamente migliorate, atteso che è oggi tenuto semplicemente a verificare il rispetto dei termini di notifica della cartella dettati dall'art. 25 del DPR 602/73 e, per il periodo cosiddetto transitorio, dall'art. 36 del D.Lgs. 46/99, senza più dover (tentare di) accertare il rispetto

2 Si sottolinea l'omessa regolamentazione, per il periodo transitorio, del termine di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento riguardanti somme dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter del DPR 600/73, ovvero a seguito degli accertamenti dell'Ufficio, segnalando che secondo la migliore dottrina ciò significherebbe l'applicabilità a tutte le dichiarazioni (anche quelle presentate negli anni precedenti il 2004) del nuovo regime decadenziale stabilito dal comma 5-ter lettera a), citato.

del termine di iscrizione a ruolo da parte degli uffici finanziari o di consegna del ruolo da parte degli uffici al concessionario.

Il limite della norma è quello di essere stata dettata espressamente per le sole imposte sui redditi e per l'IVA, per le sole iscrizioni a titolo definitivo (escludendo, cioè, quelle iscrizioni effettuate dall'amministrazione finanziaria laddove è emesso un avviso di accertamento non ancora divenuto definitivo). Non è dunque chiaro cosa accada per le cartelle di pagamento relative a tributi diversi, in particolare ai tributi locali: il problema è aperto, anche se si è da taluni osservato che l'art. 25 - al fine di evitare rilievi di disparità di trattamento - potrebbe applicarsi analogicamente nel senso di ritenere che la cartella vada notificata entro e non oltre i termini dettati da ciascuna legge di imposta per la notifica dell'avviso di accertamento.

e) **TERMINI DI IMPUGNAZIONE.** La cartella di pagamento può essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica della stessa.

E' necessario ricordare che quando il ruolo deriva da un precedente avviso di accertamento, di liquidazione o di irrogazione di sanzione (che deve già essere stato oggetto di precedente comunicazione al debitore) la cartella può essere opposta soltanto per vizi propri (es. per mancata indicazione degli elementi previsti dalla legge, per notifica irregolare, e così via).

Solo nel caso in cui la cartella rappresenta il primo atto impositivo notificato al contribuente (ad esempio a seguito di controlli automatici ex art. 36-bis DPR 600/73 o formali ex art. 36-ter DPR 600/73) questi può contestare anche i profili attinenti il merito della pretesa tributaria.

In ordine ai termini entro i quali devono essere notificati gli avvisi di accertamento di una maggiore imposta dovuta (anch'essi oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore) può essere utile ricordare che, quanto alle imposte sui redditi, l'art. 43 del DPR 600/1973 (T.U. sull'accertamento delle imposte sui redditi) attualmente in vigore prevede che "gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata".

Con riferimento all'IVA, l'art. 57 del DPR 633/1973 (T.U. sull'IVA e sull'accertamento di questa imposta) prevede gli stessi termini: gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione l'avviso di accertamento può essere

notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Detti termini decadenziali risultano prorogati – sia per l'accertamento delle imposte sui redditi che per l'IVA – di due anni ai sensi dell'art. 10 della l. 289/02 (legge istitutiva del condono), come modificata dall'art. 5 bis, comma 1, lettera e), D.L. 282/02 convertito nella legge 27/03, per i contribuenti che non si sono avvalsi del condono.

LA VERIFICA DEI CREDITI TRIBUTARI

Chiariti, sia pure in modo sommario, alcuni aspetti relativi alla formazione, emissione e notifica del ruolo, ed avvicinandoci ora al tema che più direttamente ci riguarda, occorre subito osservare come tutte le difficoltà ed i problemi relativi alla verifica dei crediti tributari derivano dall'esistenza e dalla potenziale conflittualità di due principi:

- a) il principio posto dall'art. 52 l.f. secondo il quale tutti i crediti verso il fallito devono essere accertati dal giudice delegato in sede di verifica del passivo, salvo diversa disposizione di legge;
- b) la riserva di giurisdizione posta dall'art. 2 del D. Lgs. 546/1992 in favore delle Commissioni tributarie.

L'art. 2 del D. Lgs. 546/1992, come modificato dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 dispone quanto segue: “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali ...”.

Attualmente, pertanto, praticamente tutti i tributi rientrano nella giurisdizione delle commissioni tributarie; l'ambito di applicazione, in concreto, dell'art. 9, comma 2, del c.p.c. (secondo il quale il Tribunale è in via esclusiva competente per le cause in materia di imposte e tasse) è oggi sostanzialmente nullo.

Ciò detto in premessa, si procederà di seguito ad esaminare le principali questioni che possono porsi in sede di verifica dei crediti tributari.

1) I limiti del sindacato che può essere svolto dal Giudice delegato in sede di verifica dei crediti tributari.

Alla luce del disposto del citato art. 2 in tema di ambito della giurisdizione delle commissioni tributarie, il giudice delegato non ha giurisdizione quanto alla determinazione dell'an e del quantum del

tributo nonchè alla ritualità del procedimento di accertamento del tributo e di formazione, emissione e notifica del ruolo (o, meglio, di notifica della cartella di pagamento).

In altre parole, al Giudice tributario compete decidere sull'esistenza e sull'ammontare del credito tributario e sulla legittimità del procedimento impositivo; al Giudice delegato spetta invece la valutazione su tre profili:

- a) sulla concorsualità del credito tributario, ossia sulla anteriorità al fallimento del verificarsi del presupposto di fatto del tributo (il tributo altro non è che una obbligazione di pagamento che trova la sua origine nella realizzazione di un fatto considerato dalla legge indice di capacità contributiva; la determinazione del momento in cui sorge l'obbligazione tributaria si fa coincidere – almeno secondo la teoria c.d. dichiarativa - con il verificarsi della fattispecie concreta assunta da una norma quale presupposto del tributo, anche se le attività di accertamento dovessero avere luogo o concludersi successivamente alla dichiarazione di fallimento ed anche se l'iscrizione a ruolo dovesse avvenire dopo l'apertura della procedura concorsuale);
- b) sulla prova del credito tributario (ossia sulla verifica della idoneità a provare il credito della documentazione allegata dall'Erario a supporto della sua istanza);
- c) sull'esistenza dei privilegi richiesti.

L'impossibilità per il Giudice delegato di entrare nel merito dell'an e del quantum del tributo nonché della legittimità formale del procedimento impositivo è stata di recente ribadita dalla Suprema Corte con la sentenza n. 20112 del 18/10/2005, emessa a sezioni unite (come tutte quelle emesse in tema di giurisdizione) secondo la quale “La giurisdizione del tribunale fallimentare sull'accertamento dei crediti e sulla loro ammissione al passivo non può estendersi a questioni sulla debenza dei tributi (o di sanzioni tributarie) previsti dall'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, o a tributi in genere, a seguito della modifica introdotta dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sulle quali è attribuita una giurisdizione esclusiva alle commissioni tributarie”.

Nello stessa direzione Cass. Sezioni Unite n. 15715/2001 aveva precisato che l'indagine del Giudice delegato doveva “fermarsi al riscontro dell'esistenza di un provvedimento impositivo che integri titolo per l'esercizio del credito, non potendosi estendere a quesiti sulla legittimità formale e sostanziale dell'atto, riservati al giudice tributario nel processo che il contribuente instauri con l'impugnazione dell'atto stesso”.

Proprio in tema di privilegi, Cass. S.U. 1230/04 ha ritenuto che la controversia relativa all'ammissione al passivo di un credito tributario, richiesta in via privilegiata ma avvenuta in via

chirografaria per mancato rinvenimento del bene sul quale il privilegio avrebbe dovuto esercitarsi, appartiene alla giurisdizione ordinaria e non a quella tributaria (commissioni tributarie), ove l'atto impositivo non sia in contestazione, ma si ponga come titolo di ammissione al passivo in via privilegiata ex art. 2758 c.c. (ma sia stato ammesso allo stato passivo solo in via chirografaria per mancato rinvenimento del bene sul quale esercitare il privilegio).

E pertanto, ed in conclusione, se viene in contestazione il titolo, la giurisdizione spetta alle commissioni tributarie semprechè, ovviamente, attesa la struttura impugnatoria del giudizio tributario, il curatore lo abbia tempestivamente impugnato: in difetto, il curatore non potrebbe in alcun modo contestarlo ed il giudice delegato dovrebbe ammettere comunque al passivo il credito dell'amministrazione finanziaria (salvo il procedimento di autotutela di cui si dirà dopo).

2) Se può essere eccepita dal curatore la prescrizione del tributo.

Si tratta di un rilievo che con una certa frequenza viene sollevato dal curatore in sede di verifica tempestiva o tardiva dei crediti tributari, e che, pur rientrando nella più ampia tematica dei limiti del sindacato del Giudice delegato trattata al precedente punto 1, vale la pena esaminare in modo specifico.

Bisogna in primo luogo intendersi su cosa possa significare eccepire la prescrizione di un tributo.

a) L'espressione prescrizione – che nel diritto civile significa, come è ben noto, estinzione di un diritto per mancato esercizio nei termini stabiliti dalla legge – è in realtà utilizzata generalmente dal curatore per evidenziare il mancato rispetto dei termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo del tributo o dei termini di decadenza per la notifica della cartella: in effetti, il curatore eccepisce più che la prescrizione del credito tributario, il mancato rispetto dei termini previsti dalla legge per la formazione, l'emissione e la notifica del ruolo (rectius cartella di pagamento) o per la notifica dell'atto impositivo che avrebbe dovuto precedere l'emissione del ruolo.

Se, come abbiamo detto, è sottratta al Giudice delegato ogni indagine relativa all'*an* ed al *quantum* del tributo, ossia all'esistenza ed alla quantificazione dell'obbligazione tributaria, nonché alla ritualità del procedimento impositivo, non può dubitarsi che anche la questione della decadenza per mancato rispetto dei termini previsti dalla legge per le varie fasi del procedimento impositivo non possa essere esaminata dal giudice delegato, e dunque una eventuale eccezione in tal senso sollevata dal curatore in sede di ammissione al passivo non farebbe altro che generare un contenzioso che vedrebbe

il fallimento soccombente, con possibile condanna alle spese di lite (esclude la possibilità di eccepire la prescrizione T. Roma 7.10.1999 in Fall., 2000, 342);

b) la prescrizione potrebbe tuttavia essere intesa anche in altro modo, con riferimento a fattispecie peraltro assai meno frequenti.

Si immagini che l'amministrazione finanziaria concluda il procedimento di accertamento ed emetta e notifici la cartella esattoriale senza tuttavia avviare in concreto l'azione esecutiva, e successivamente ancora intervenga il fallimento del contribuente: è possibile a questo punto ritenere che l'amministrazione finanziaria, per effetto della notifica del ruolo, sia divenuta titolare di un credito liquido ed esigibile al pari di tutti gli altri e soggetto, in quanto tale, alle norme sulla prescrizione dei crediti eccezionale davanti al giudice ordinario e quindi anche davanti al giudice delegato (in questo senso T. Roma, 5.12.1990, in Giur. Merito, 1991, 981).

Seguendo questa linea interpretativa può poi discutersi se operi la prescrizione breve quinquennale ex art. 2948 c.c. n. 4 (come ritenuto dal Tribunale di Roma nella sentenza citata, ritenendo l'imposta come una obbligazione periodica in ragione del fatto che il debito fiscale sorge annualmente per effetto della dichiarazione) ovvero la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. (forse più correttamente, atteso che la riconduzione dell'obbligazione di imposta nello schema delle obbligazioni che si pagano periodicamente potrebbe non ritenersi corretta in ragione del fatto che di anno in anno l'obbligazione varia e potrebbe anche non sussistere).

3) I mezzi di prova del credito tributario.

Il concessionario della riscossione, come tutti i creditori, è onerato di provare i fatti costitutivi del credito; si è già detto come la verifica della esistenza di un titolo che comprovi la fondatezza della pretesa rientra nel controllo demandato al Giudice delegato.

Il mezzo di prova del credito tributario è indicato dall'art. 87 del DPR 602/1973 che, nella parte di interesse così recita: "se il debitore...è dichiarato fallito... il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell'agenzia delle entrate, l'ammissione al passivo della procedura".

E' la norma stessa, pertanto, ad indicare nel ruolo lo strumento tipico di prova del credito tributario.

La norma, laddove parla di "ruolo", intende riferirsi – come si è già anticipato – all'estratto di ruolo, ossia all'elenco dei debiti fiscali del singolo contribuente, essendo invero inutile – oltre che impossibile – produrre in giudizio l'elenco di tutti i debitori dell'area di azione del concessionario.

La Corte di Cassazione ha in effetti introdotto un ulteriore requisito per l'ammissione, ossia la prova della notifica della cartella esattoriale: secondo Cassazione civile, sez. I, 17 giugno 1998, n. 6032 (edita in Giust. Civ., 1998, Parte 1, Pag. 2468; Fall., 1999, Pag. 283) "in caso di fallimento del contribuente, presupposto indefettibile dell'ammissione al passivo del credito portato dalla cartella esattoriale è la notifica della stessa al curatore fallimentare, al fine di consentirgli di eventualmente proporre ricorso contro il ruolo, così che i tributi iscritti siano ammessi con la "riserva" prevista dall'art. 45, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973" (oggi dall'art. 88 DPR 602/1973).

La sentenza è stata emessa con riferimento alla normativa previgente rispetto a quella introdotta con il D. Lgs. 46/1999 di riforma della riscossione, ma può ritenersi pienamente compatibile anche con la disciplina successivamente entrata in vigore.

Più in particolare la Cassazione ha osservato che "al curatore del fallimento è precluso nella sede della formazione e della verifica dello stato passivo muovere contestazioni sul merito della pretesa tributaria, ma è dato soltanto di eccepire la pendenza del contenzioso al fine di ottenere la ammissione condizionata al suo esito. E se dunque al curatore in quella sede è precluso di contestare la pretesa tributaria, non può dubitarsi che la "riscossione coattiva" del credito esattoriale.....debba necessariamente essere preceduta dagli adempimenti che consentano al curatore (o abbiano consentito al debitore ancora in bonis) di sollevare le eventuali contestazioni inerenti ai tributi iscritti e di promuovere la relativa controversia davanti al giudice tributario. La cartella, come estratto dal ruolo, è - sì - titolo esecutivo (art. 23 D.P.R. 602-1973), ma per realizzare, se così si può dire, tale sua speciale efficacia deve essere notificata al contribuente (art. 25 e 26 stesso decreto) a cura dell'esattore e dalla notificazione decorre il termine (art. 16 D.P.R. 636-1972) per proporre la impugnazione del ruolo. Presupposto indefettibile della ammissione al passivo del fallimento è perciò la notificazione della cartella al curatore al fine di consentirgli di eventualmente proporre il ricorso contro il ruolo, così che i tributi iscritti siano ammessi con la "riserva" prevista dall'art. 45, secondo comma, D.P.R. 602-1973. In caso contrario, poichè, come si è osservato in premessa, al curatore è precluso di muovere contestazioni al ruolo nel procedimento di ammissione al passivo, il credito tributario dovrebbe essere ammesso (senza riserve) e al curatore risulterebbe indebitamente sottratta la facoltà di impugnare la cartella esattoriale" (in tema può leggersi anche Cass. 24 agosto 1989, n. 3754).

In conclusione: condizione necessaria e sufficiente per l'ammissione al passivo è la produzione dell'estratto di ruolo e della prova della notifica della cartella esattoriale (effettuata al curatore o al soggetto fallito quand'era in bonis. Cfr. anche T. Cassino 7.7.2003, in Fall., 2004, 110; T. Locri 18.9.2003, in Fall. 2004, 319). Va doverosamente precisato che l'atto "impositivo" (avviso di

accertamento, cartella di pagamento e, in genere, ogni atto ricorribile in giudizio) i cui presupposti siano maturati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente (ovvero anche nel periodo d'imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta) va notificato non solo al fallito ma anche al curatore. Ove, al contrario, l'atto sia stato notificato soltanto al fallito è inefficace nell'ambito della procedura fallimentare (Cass., sez. tributaria, 27/4/2005 – 26/10/2005, n. 20814 e Cass., sez. V civile, 19/1/2006 - 24/2/2006, n. 4235). Spetterà al fallito, se e quando tornato in bonis ed avendone interesse, impugnare l'atto impositivo.

Merita di essere segnalato un caso che in prima battuta potrebbe apparire parzialmente differente nel quale la Cassazione ha ritenuto possibile giungere all'ammissione al passivo di un credito tributario pur in assenza del ruolo: secondo Cass. 10/02/2006 n. 2994 "Poiché la dichiarazione IVA" a debito presentata dal contribuente, "se non seguita dall'emanazione di un atto di rettifica dell'amministrazione finanziaria (ai sensi dell'art. 54 del DPR n. 633/72) o dalla correzione sulla base dei dati e degli elementi da essa direttamente desumibili e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria (ai sensi dell'art. 54 bis del citato DPR n. 633/1972, inserito, con effetto per le dichiarazioni presentate a decorrere dall'1 gennaio 1999, dall'art. 14, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), esaurisce da sola la fattispecie dell'accertamento dell'obbligazione tributaria nell'ipotesi di inadempimento del contribuente e costituisce titolo per la riscossione dell'imposta liquidata con la dichiarazione stessa".

Conseguentemente, secondo la citata sentenza della Cassazione (ed in ciò risiede la particolarità del caso di specie) l'ammissione al passivo non poteva essere negata assumendo soltanto la mancanza di un atto impositivo, per l'ovvia ragione che in fattispecie quale quella in esame l'atto impositivo, nel suo effetto di accertamento della esistenza e della misura della obbligazione tributaria, veniva del tutto sostituito dalla dichiarazione del contribuente.

In altre parole, secondo la Cassazione "il ruolo costituisce titolo per l'ammissione con riserva alle procedure concorsuali, solo in caso di eventuali contestazioni inerenti ai tributi iscritti, ovvero sia di lite in atto sul merito della pretesa tributaria, sicché nessun aprioristico rilievo può attribuirsi all'impossibilità, in astratto, di contestare la pretesa per la mancanza di atto impugnabile davanti alle commissioni tributarie".

In conclusione, sempre secondo la Cassazione "... la dichiarazione IVA costituisce elemento sufficiente per chiedere l'ammissione nello stato passivo valendo quale titolo esecutivo per la riscossione" a meno che il curatore deduca "un fatto modificativo, estintivo o impeditivi della pretesa tributaria; vale a dire, allorquando muova contestazioni all'an o al quantum della pretesa fiscale In

tali casi, il credito non può essere ammesso nello stato passivo (nemmeno con riserva) proprio per difetti di iscrizione a ruolo e di susseguente notifica della cartella che ne è l'estratto, la cui impugnazione rappresenta l'unico tramite per veicolare quelle contestazioni".

Si tratta, in effetti, dell'applicazione del principio sancito dal comma 5-bis dell'art. 60 DPR 633/1972 per il quale "l'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla soprattassa di cui all'art. 44. ... L'Ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60%³ della somma non versata (cd. "avviso bonario")".

Tale principio sembra applicabile non solo all'IVA ma anche alle imposte dirette tenuto conto del chiaro disposto dell'art. 36-bis del DPR 600/1973 e, soprattutto, del D.Lgs. 18/12/1997 n. 462 rubricato "Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'art. 3 comma 134, lettera b), della legge 23/12/1996, n. 662".

Infatti, recita il comma 2 dell'art. 2 del D. Lgs 462/97: "l'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell'art. 19 del D. Lgs. 9/7/1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dai commi 3 dei predetti artt. 36-bis e 54-bis (cd. "avviso bonario"), ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In tal caso, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad 1/3 e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione".

La pronuncia – pur dettata, va ribadito, con riferimento ad una fattispecie particolare di credito IVA nascente dalla stessa dichiarazione del contribuente - potrebbe far ipotizzare che anche un semplice atto di accertamento (se non addirittura la semplice dichiarazione del contribuente presentata in sede di c.d. autoliquidazione dell'imposta, non solo con riferimento all'IVA ma a tutti i tributi per i quali è previsto un similare procedimento) in mancanza di specifiche contestazioni da parte del curatore (nel quale caso il Giudice delegato non sarebbe onerato di ammettere il credito al passivo con riserva, ma dovrebbe rigettare l'ammissione con conseguente successiva notifica da parte dell'amministrazione finanziaria della cartella esattoriale) possa essere sufficiente per conseguire l'ammissione al passivo; detto principio, tuttavia, allo stato, sia per l'esplicito riferimento del citato art. 87 del DPR 602/73 al

³ Benché il testo dell'art. 60 prevede ancora la misura del 60%, a partire dall'1 aprile 1998, l'art. 13 del D.Lgs. 471/97 stabilisce un'unica sanzione per le infrazioni degli obblighi di versamento dei tributi pari al 30% dell'importo non versato

ruolo, sia per la mancanza di precedenti giurisprudenziali diversi da quello sopra richiamato in tema di IVA necessita di ulteriori approfondimenti e verifiche senza che possa, pertanto, allo stato, ritenersi intrapreso (almeno non ancora) un nuovo orientamento da parte della Cassazione sul punto.

L'iscrizione a ruolo del credito tributario è necessaria, invece, ai fini dell'ammissione al passivo degli interessi e della soprattassa (in senso conforme si veda sempre la sentenza della Cassazione n. 2994/06 citata).

4) Se la cartella esattoriale può essere impugnata dal curatore personalmente.

Si è posto in passato il problema se, nei casi di notifica al curatore di una cartella esattoriale, l'eventuale impugnazione potesse essere promossa dallo stesso curatore, ove in possesso dei requisiti per patrocinare davanti alle commissioni tributarie.

La più recente giurisprudenza di Cassazione esclude questa possibilità applicando estensivamente il divieto posto dall'art. 31 l.f. per il curatore di assumere le vesti di avvocato o procuratore nei giudizi che riguardano il fallimento. In particolare, secondo Cass. 13.9.2004, n. 18419 "l'incompatibilità del curatore fallimentare a prestare assistenza tecnica nei giudizi che riguardano il fallimento, stabilita dall'art. 31, terzo comma, legge fall., deve intendersi riferita, per i giudizi tributari, non solo ai soggetti che rivestano la qualifica d'avvocato (o procuratore) ma anche agli appartenenti alle altre categorie professionali (dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale etc.) abilitate, a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a prestare assistenza tecnica in quei giudizi. Il carattere eccezionale della norma posta dall'art. 31, terzo comma, legge fall., che non contiene una espressa previsione al riguardo - mancanza spiegabile con l'anteriorità dell'entrata in vigore della legge fallimentare rispetto alla disciplina del contenzioso tributario, e non già con l'intento del legislatore di operare una distinzione illogica tra le prime e le seconde qualifiche - se ne preclude l'interpretazione analogica, ne consente quella estensiva, la quale si limita a ricondurre sotto la norma interpretata quei casi che solo apparentemente sembrano esclusi, ma che, in base alla sua ratio, vi sono ricompresi. Ed in proposito è evidente che le cautele previste per assicurare la corretta amministrazione del curatore si impongono, nei giudizi tributari, sia nell'ipotesi che questi abbia la veste d'avvocato, sia in quella che presti l'assistenza tecnica del fallimento in base ad altra qualifica professionale".

5) Conseguenze della pendenza di un giudizio davanti alle commissioni tributarie (o dei termini per proporlo) rispetto alla decisione sulla istanza di ammissione al passivo di un credito tributario.

Le conseguenze della pendenza di un giudizio davanti alle commissioni tributarie o della non ancora avvenuta consumazione del termini per introdurlo in ordine ad un credito tributario del quale viene chiesta l'ammissione al passivo sono regolate dall'art. 88 del DPR 602/1973: in caso di istanza di ammissione al passivo di un credito tributario rispetto al quale penda un giudizio davanti alle commissioni tributarie o non siano ancora decorsi i termini per impugnare la cartella (ed il curatore abbia in animo di ricorrere dinanzi alle commissioni tributarie) il credito è ammesso al passivo con riserva, anche se l'istanza è presentata in via tardiva.

E' utile ricordare che a norma dell'art. 90 del DPR 602/1973 – analogamente a quanto accade nel fallimento – in sede di concordato preventivo e di amministrazione controllata, se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti dagli artt. 176, primo comma e 181, terzo comma, legge fallimentare, senza che il Giudice delegato possa quindi svolgere alcuna delibazione al riguardo.

Quanto allo scioglimento della riserva, secondo lo stesso art. 88 del DPR 602/1973 la riserva viene sciolta dal Giudice delegato – senza necessità di fare opposizione - su istanza del curatore o del concessionario quando sono scaduti i termini per proporre ricorso (ove la riserva dipendesse dalla pendenza dei termini per una eventuale impugnazione) o quando la decisione è divenuta irrevocabile, ovvero il giudizio si è altrimenti estinto.

Sempre secondo l'art. 88 il provvedimento di scioglimento della riserva è comunicato al concessionario dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; contro di esso il concessionario, entro dieci giorni dalla comunicazione, può fare reclamo al Tribunale, che decide in camera di consiglio con decreto motivato, sentite le parti.

Nella liquidazione coatta amministrativa, invece, il commissario liquidatore provvede direttamente o su istanza del concessionario, allo scioglimento della riserva apportando le conseguenti variazioni all'elenco dei creditori ammessi.

6) Se sia possibile dare corso ad un riparto, parziale o finale, in mancanza di scioglimento della riserva sull'ammissione al passivo di un credito tributario.

All'interrogativo dà risposta l'art. 88 u.c. del DPR 602/1973 secondo il quale, se all'atto delle ripartizioni parziali o della ripartizione finale dell'attivo la riserva non risulta ancora sciolta, si applicano, rispettivamente, il numero 3 dell'articolo 113 della legge fallimentare (richiamato dall'art. 117 per le ripartizioni finali): in sostanza è possibile fare il riparto ma con gli accantonamenti del caso.

7) Se i pagamenti di imposte scadute siano soggetti a revocatoria.

La risposta deve essere negativa. L'art. 89 del DPR 602/1973 dispone espressamente che i pagamenti di imposte scadute non sono soggetti a revocatoria fallimentare ex art. 67 legge fallimentare. Si tratterebbe, peraltro, di casi di scuola perché è assai raro che in una situazione di crisi di impresa si paghino subito i debiti tributari, che di solito invece sono gli ultimi ad essere soddisfatti quando non rimangono del tutto impagati.

8) Se, decorsi i termini di impugnazione della cartella, vi siano altri rimedi esperibili dal curatore per evitare l'ammissione al passivo di un credito tributario rispetto al quale vi sarebbero stati invece motivi per fare ricorso alle commissioni tributarie.

Talvolta capita di accorgersi che una cartella esattoriale si sia consolidata per mancata opposizione intentata dal fallito in bonis o dallo stesso curatore, ma che, in effetti, vi sarebbero stati validi motivi per impugnarla.

Esiste da alcuni anni uno strumento al quale può farsi ricorso in casi come questo: l'autotutela tributaria.

L'autotutela può essere definita come la possibilità di richiedere alla Pubblica Amministrazione, in applicazione del principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente previsto dall'art. 10 della legge 27.7.2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente) l'annullamento di un atto impositivo o il rimborso di una imposta sia rispetto a situazioni ancora tutelabili in sede giudiziaria (e dunque permettendo alla procedura e alla stessa Amministrazione, evitando il contenzioso, di ottenere un risparmio di tempi e spese di lite), ma anche qualora nelle more sia maturata una decadenza per il contribuente tale da impedire di azionare la pretesa davanti alle commissioni tributarie.

Fonti normative: l'articolo 2-quater del decreto legge 30 settembre 1994 n. 564, (convertito nella legge 30 novembre 1994 n. 656) attuato con Decreto ministeriale 11.2.1997 n. 37; l'art. 10 della legge 27.7.2000 n. 212 (c.d. Statuto del contribuente).

Prescindendo in questa sede da considerazioni di più ampia portata in ordine alla difficoltà, sia teorica che pratica, di conciliare l'applicazione di regole di diritto quali quelle che disciplinano preclusioni e decadenze ed una regola (egualmente giuridica e costituzionalmente riconosciuta dagli artt. 3, 53 e 97) di collaborazione e buona fede che, invece, ne consente il superamento (segnalo sul tema Cass. 10.12.2002, n. 17576 per eventuali approfondimenti) occorre subito osservare come a seguito del ricorso in autotutela l'atto impositivo "può", ma non "deve", essere annullato.

L'autotutela rimane uno strumento riservato all'amministrazione, la quale, essa sola, quale titolare dell'interesse pubblico cui sono finalizzate le attribuzioni che le sono proprie, può discrezionalmente valutare l'opportunità di pervenire alla rimozione dell'atto. Da ciò ne derivano due effetti diretti e tra loro collegati:

- a) l'amministrazione non può essere condannata in giudizio ad agire in autotutela;
- b) l'interessato non può esercitare, né in giudizio né in qualsiasi altra sede, un diritto alla rimozione dell'atto in autotutela.

Pertanto nei casi di atti impositivi ancora impugnabili è bene fare comunque il ricorso alle commissioni tributarie, avanzando parallelamente istanza di autotutela, o, eventualmente, fare istanza in autotutela e presentare il ricorso giurisdizionale qualora la risposta dell'amministrazione non sopravvenga in tempo utile ad evitare il deposito del ricorso.

E' tuttavia innegabile che lo strumento dell'autotutela può essere assai utile nei casi in cui sia maturata una preclusione, o nei casi in cui si sia ancora in termini per proporre un ricorso e si voglia tuttavia ottenere più celermente e senza ulteriori oneri una decisione dell'amministrazione finanziaria, soprattutto nelle ipotesi di errori evidenti commessi dall'amministrazione.

Il citato decreto ministeriale 11 febbraio 1997 n. 37, che ha regolamentato in modo compiuto l'istituto dell'autotutela in materia tributaria, contiene una elencazione esemplificativa di casi in cui l'amministrazione è disponibile a provvedere in sede di autotutela.

L'articolo 2 del decreto in particolare dispone quanto segue:

“1. L'Amministrazione finanziaria può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dell'imposizione, quali tra l'altro:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;

- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

2. Non si procede all'annullamento d'Ufficio, o alla rinuncia all'imposizione in caso di autoaccertamento, per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione finanziaria”.

Non dovrebbero quindi costituire ostacolo all'esercizio dell'autotutela:

- la definitività dell'atto;
- l'esistenza di una sentenza passata in cosa giudicata per motivi formali;
- l'esistenza di una sentenza passata in cosa giudicata per motivi di merito diversi da quelli in base ai quali viene richiesto l'annullamento dell'atto;
- il giudicato parziale, cioè quando sono impugnati solo alcuni aspetti del merito della sentenza;
- la mancanza di un'istanza da parte del contribuente;
- il tempo trascorso dall'emanazione dell'atto.

Costituiscono ostacolo all'esercizio dell'autotutela:

- Sentenza passata in cosa giudicata che abbia pronunciato sul merito della controversia.

9) La collocazione dei crediti tributari.

Come per gli altri crediti, la decisione sulla collocazione – privilegiata o chirografaria – del credito tributario è di cruciale importanza, perché nella quasi totalità delle procedure fallimentari solo i crediti privilegiati possono sperare di trovare un pur parziale soddisfacimento in sede di riparto.

Come è noto il privilegio è una qualità accessoria conferita dalla legge a taluni crediti in ragione della loro causa che dà diritto al titolare di essere soddisfatto con preferenza rispetto agli altri creditori (2745 c.c.). Il privilegio è, in altre parole, una causa legittima di prelazione accanto al pegno ed all'ipoteca (2741 comma 2 c.c.).

I privilegi si distinguono in mobiliari o immobiliari; i privilegi mobiliari possono essere generali o speciali, i privilegi immobiliari sono solo speciali (2746 c.c.); secondo regola generale il pegno prevale sul privilegio speciale sui mobili, il privilegio speciale sugli immobili prevale sull'ipoteca, salvo che la legge non disponga diversamente (2748 c.c.).

Nella materia dei crediti tributari la questione della sussistenza del privilegio deve essere affrontata con riferimento ad ogni singolo tributo, per verificare se vi sia una disposizione di legge che preveda la collocazione privilegiata del credito in ragione dei motivi economici, sociali o etici che il legislatore riconosce come causa giustificante della particolare tutela apprestata.

Si procederà, pertanto, ad esaminare i tributi che più frequentemente ricorrono nella verifica dei crediti tributari.

Non sembra inutile ricordare, inoltre, come a norma dell'art. 96 l.f., nella formulazione destinata ad entrare in vigore nei prossimi mesi, "con il provvedimento di accoglimento della domanda il Giudice delegato indica anche il grado del privilegio".

Si vedrà se questa norma troverà applicazione in modo puntuale; oggi le prassi sono le più diverse, nel senso che vi sono provvedimenti di ammissione fatti semplicemente in privilegio senza altra specificazione; oppure in privilegio con la qualifica di speciale o generale; ovvero ancora contengono – come dovrebbe sempre accadere - anche l'indicazione del grado del privilegio accordato.

Si è sostenuto, in tema, che un provvedimento di ammissione al passivo "in privilegio" senza ulteriore specificazione implicitamente richiami la collocazione come specificata nell'istanza di ammissione; sarebbe tuttavia, oltre che doveroso, anche utile che il grado del privilegio venisse ripetuto nel provvedimento di ammissione, in modo da rendere edotti gli altri creditori del tipo di ammissione e consentire eventuali impugnazioni.

Non può neppure essere esclusa, oggi, una interpretazione (certo assai rigorosa) secondo la quale un provvedimento di ammissione in privilegio senza la specificazione del grado sia da considerarsi generico e non conforme al novellato schema normativo, e dunque che il credito da un lato debba ritenersi ammesso in chirografo, e dall'altro che il creditore istante sia onerato di fare opposizione per far integrare il provvedimento e modificare la collocazione.

1) IMPOSTE SUI REDDITI IRPEF – IRPEG (oggi IRES) - e ILOR (soppressa nel 1997): art. 2752 c.c., 2759 c.c. e 2771 c.c.. Bisogna distinguere, quanto al tributo, tre tipi di privilegio:

a) il privilegio speciale mobiliare che, ex art. 2759, c.c. assiste il credito per IRPEF, IRPEG ed ILOR dovuto per i due anni anteriori a quello in cui si procede, limitatamente alla quota di imposta imputabile al reddito di impresa, e che insiste sopra i beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa e sulle merci

che si trovano nel locale adibito all'esercizio dell'impresa o ad abitazione dell'imprenditore (si colloca al grado 7 dell'ordine dei privilegi ex art. 2778 c.c.);

b) il privilegio immobiliare e speciale mobiliare che, ex art. 2771 c.c., assiste il credito per IRPEF, IRPEG ed ILOR limitatamente alla quota di imposta imputabile ai redditi immobiliari (ossia i redditi dominicali dei terreni, i redditi agrari e i redditi dei fabbricati) e che grava sui frutti, i fitti e le pigioni degli immobili, e sopra gli immobili tutti del contribuente che si trovano nel comune dove il tributo si riscuote, limitatamente alle imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario per la riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente (si colloca al grado 2° dell'ordine dei privilegi sui beni mobili, ed al grado 1° dell'ordine dei privilegi sui beni immobili);

c) il privilegio generale che, ex art. 2752 c.c., come modificato dall'art. 33 del D. Lgs. 46/1999, assiste tutti i crediti dello stato per IRPEF IRPEG ed ILOR diversi da quelli indicati dal primo comma dell'art. 2771 c.c. (ossia diversi dai crediti per imposte sui redditi immobiliari) iscritti nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario per la riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nell'anno precedente (che si colloca al grado 18 dell'ordine dei privilegi ex art. 2778 c.c.).

Detto privilegio generale si cumula con quello speciale ex art. 2759 c.c., atteso che l'art. 2752 c.c. esclude i soli crediti per imposte sui redditi immobiliari.

Il privilegio generale ex art. 2752 c.c. e speciale ex artt. 2759 – 2771 c.c., è, come già anticipato, circoscritto ai crediti per le imposte iscritte nei ruoli resi esecutivi nell'anno in cui il concessionario per la riscossione procede o interviene nell'esecuzione e nei due anni precedenti.

Queste norme sono interpretate in sede fallimentare nel senso che il credito è assistito da privilegio generale ex art. 2752 c.c. e privilegio speciale ex artt. 2759 – 2771 c.c. solo se è stato iscritto a ruolo nell'anno in cui il concessionario del servizio di riscossione ha fatto domanda di insinuazione al passivo o nell'anno precedente (in caso di applicazione degli artt. 2752 e 2771 c.c.; ovvero nel biennio precedente in caso di applicazione dell'art. 2759 c.c.) anche se l'anno della insinuazione è successivo a quello della dichiarazione di fallimento (in questi termini cfr. Cass. 28.12.1994, n. 11250, in Fall., 1995, 751; Cass. 8524/96 con ampia motivazione; Cass. 330/1999).

In conclusione, i crediti erariali per le imposte sui redditi sono assistiti da privilegio ma, in virtù della disciplina limitativa sopra descritta, l'esattore può perdere il privilegio se non provvede all'insinuazione nel fallimento entro due anni dall'emissione dei ruoli (in questi termini Cass. 8524/1996).

Può succedere, pertanto, che il concessionario inizi l'esecuzione l'anno in cui il ruolo è reso esecutivo (e faccia valere un credito privilegiato) e dopo alcuni anni, intervenuto il fallimento, faccia valere un credito divenuto ormai chirografario in quanto l'iscrizione a ruolo è così risalente da non consentire più analogo ammissione privilegiata (cfr. T. Monza 18.11.1987, Fall., 1988, 593).

- Sovrattassa: va ammessa in chirografo (Cass. S.U. 5246/93 in base alla ritenuta natura sanzionatoria e non di tributo delle medesime, nonché attesa la mancanza di espressa previsione legislativa esistente invece per l'IVA).

- Pena pecuniaria: va ammessa in chirografo (perché obbligazione non tributaria ma affittiva).

- Interessi: vanno ammessi in privilegio. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2001, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 l.f. nella parte in cui non richiamava, accanto agli artt. 2788 e 2855 in tema di pegno ed ipoteca, anche l'art. 2749 c.c. in tema di privilegi, è divenuto applicabile al fallimento anche l'art. 2749 c.c. e pertanto gli interessi vanno in privilegio nella misura legale limitatamente a quelli maturati nell'anno in corso alla data del fallimento e nell'anno precedente, e successivamente alla dichiarazione di fallimento sino alla vendita (si discute se per saggio legale debba intendersi quello ex art. 1284 c.c. o il maggior saggio previsto da leggi speciali tributarie: prevale la tesi del saggio legale. Cfr. in questo senso Cass. n. 7148/1986).

Considerato che l'IRES disciplina le stesse categorie reddituali già regolate dall'IRPEG (e la sostanziale sostituzione dell'IRPEG operata dall'IRES), è logico ritenere che il legislatore intenda assegnare ai crediti dello Stato per IRES gli stessi privilegi previsti per i crediti dello Stato per IRPEG dagli artt. 2752, 2759 e 2771 del c.c..

Nella pratica, pertanto, riassumendo quanto detto, il ricorrente dovrà corredare l'istanza di ammissione al passivo (cfr. in tema la voce "Imposta sul reddito delle persone fisiche" nella collana

“Le insinuazioni al passivo”, trattato teorico pratico dei crediti e del privilegi nelle procedure concorsuali, a cura di M. Ferro, Tomo II, CEDAM, 2005, pag. 1132) con:

- a) estratto di ruolo esecutivo;
- b) decodifica dei codici tributo;
- c) esposizione analitica degli importi riferiti a ciascun codice tributo e della collocazione (privilegiata o chirografaria) dei singoli crediti insinuati.

Il Giudice delegato dovrà:

- a) verificare gli aspetti formali dell’estratto di ruolo (in particolare, notifiche delle cartelle);
- b) verificare la tipologia dei tributi sulla base dei codici tributo;
- c) verificare l’anteriorità del presupposto di imposta rispetto alla dichiarazione di fallimento controllando la colonna “anno di riferimento” del tributo o degli accessori;
- d) verificare la collocazione chirografaria o privilegiata del tributo sia con riferimento alla tipologia del singolo tributo che con riferimento alla data di iscrizione a ruolo rispetto alla domanda di insinuazione (si dovranno quindi comparare la data di deposito della domanda di ammissione e la data di iscrizione a ruolo: se l’iscrizione è avvenuta nell’anno dell’insinuazione o nell’anno antecedente⁴ il credito può essere ammesso in privilegio, altrimenti va ammesso in chirografo).

2) IVA: il sistema di imposizione dell’IVA prevede due crediti di imposta:

- a) quello dello Stato verso il contribuente, il cui credito è assistito da privilegio generale mobiliare ex art. 2752, comma 2 c.c. (che si colloca, nell’ordine dei privilegi mobiliari, al n. 19 secondo la previsione dell’art. 2778 c.c.)⁵ e da privilegio immobiliare residuale ex art. 2776 u.c. c.c.⁶;
- b) quello del cedente/prestatore di servizi verso il cessionario, il cui credito è assistito da privilegio speciale (sui beni che hanno formato oggetto della cessione o ai quali il servizio reso si riferisce) ex art. 2758 comma 2, c.c. (che si colloca al grado 7° dell’ordine dei privilegi sui mobili ex art. 2778 c.c.).

4 Ndr.: in caso di applicazione degli artt. 2752 e 2771 c.c.; ma, nel biennio in caso di applicazione dell’art. 2759 c.c..

5 A seguito dell’abrogazione del vecchio comma 2 dell’art. 2752 c.c. operata dall’art. 33 del D.Lgs. 46/99, non è stata eseguita la modifica al n. 19 dell’art. 2778 c.c. che parla ancora di comma 3 (che è l’attuale comma 2).

6 A seguito dell’abrogazione del vecchio comma 2 dell’art. 2752 c.c. operata dall’art. 33 del D.Lgs. 46/99, non è stata eseguita la modifica all’ultimo comma dell’art. 2776 c.c. che parla ancora di comma 3 (che è l’attuale comma 2)

Più in dettaglio e con riferimento al credito erariale, secondo l'art. 2752, comma 2, c.c., “hanno altresì privilegio generale sui mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le sovrattasse dovute secondo le norme relative all'imposta sul valore aggiunto”.

A norma dell'art. 2776, u.c., c.c. i crediti dello Stato per IVA, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, godono del privilegio immobiliare residuale. Si tratta di una norma che in sostanza concede ad alcuni crediti che godono – e conservano – privilegio generale mobiliare di essere soddisfatti sul ricavato dalla vendita degli immobili prima dei creditori chirografari.

Pertanto, il credito erariale per IVA va ammesso in privilegio generale per tributo, sovrattassa e pena pecuniaria, indipendentemente dal momento di iscrizione a ruolo, non essendo prevista dalla norma una limitazione analoga a quella per le imposte sui redditi; anche gli interessi, a seguito della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2001, vanno in privilegio al saggio legale sino alla data della vendita.

In ordine alla tipologia di privilegio, è estremamente importante tenere distinte (e quindi ben specificare nel verbale di verifica) se si tratti di fattispecie di credito IVA dello Stato o del cedente/prestatore di servizi, perché è chiaro che il privilegio speciale che assiste il credito IVA c.d. di rivalsa – proprio perché speciale - in tanto troverà concreta attuazione solo in quanto siano rivenuti ed alienati i beni sui quali il privilegio cade: in difetto, il credito in sede di riparto verrà trattato come chirografario.

Quanto al problema se in sede di verifica possa riconoscersi il privilegio speciale per IVA solo se in concreto sia stato acquisito il bene su cui è destinato a soddisfarsi, merita di essere ricordato che Cass. S.u. 16060/2001 ha risolto la questione (che aveva visto la giurisprudenza dividersi) disponendo che la mancanza del bene è dato che attiene alla fase non genetica della prelazione ma esecutiva, ossia rileva solo in sede di riparto e dunque il credito in sede di verifica deve in ogni caso essere ammesso in privilegio a prescindere dalla concreta acquisizione o prevedibile acquisibilità in futuro del bene sul quale il privilegio cade; è chiaro che, al momento del riparto, se il bene non è stato acquisito all'attivo fallimentare e non è stato liquidato, il credito dovrà necessariamente essere trattato al pari di tutti gli altri crediti chirografari.

3) TRIBUTI REGIONALI (INCLUSO IRAP), PROVINCIALI, COMUNALI: privilegio generale mobiliare ex art. 2752, u.c., c.c. e, che si colloca al n. 20 dell'ordine dei privilegi ex art. 2778 c.c.

Secondo l'art. 2752, u.c., c.c. "hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norma relative alle imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni". Il privilegio si colloca al n. 20 dell'ordine dei privilegi ex art. 2778 c.c.

Pertanto, godono certamente di privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c. le imposte sulla pubblicità o sulle pubbliche affissioni (perché espressamente previste dalla norma) e le imposte previste dal T.U. sulla finanza locale (v. art. 298 e 298 bis l. 14.9.1931, n. 1175: tra di esse la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e la tassa sui rifiuti solidi urbani).

Quanto alle altre imposte locali, la questione è la seguente: secondo una prima tesi solo i tributi inseriti nel t.u. sulla finanza locale ed espressamente indicati dall'art. 2752 c.c. possono godere del privilegio; secondo altra tesi il richiamo al t.u. deve intendersi come un rinvio generico ad una qualsiasi fonte normativa idonea a costituire tributi locali.

La dottrina è in prevalenza a favore della tesi più restrittiva (cfr. A. Patti, I privilegi, 2003, 315; Bozza-Schiavon, L'accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione, 1992, 1107); la giurisprudenza è invece divisa tra i sostenitori dell'una o dell'altra tesi: la questione riguarda, in particolare, i crediti per la raccolta e depurazione e scarico delle acque di rifiuto da insediamenti produttivi, i crediti ICI, ICIAP, i contributi per oneri di urbanizzazione (così, per l'ammissione in chirografo del credito ICI, T. Milano 9.7.2004, est. Blumetti; ma *contra* sempre T. Milano 13.7.2004, est. Pernotti. Nello stesso senso anche T. Firenze 26.1.05 per il quale il credito per ICI deve essere ammesso in privilegio perché il richiamo alla finanza locale è di genere, non di specie).

In merito all'IRAP può essere utile richiamare le osservazioni annotate a pagina 1115/1116, Tomo II, della collana a cura di Massimo Ferro "Le insinuazioni al passivo trattato teorico-pratico dei crediti e dei privilegi nelle procedure concorsuali", ed. CEDAM, 2005: "Con il riconoscimento della natura erariale dell'IRAP ad opera della Corte Costituzionale (decisione 296/03) potrebbe sembrare

rimosso un ostacolo al riconoscimento ai crediti per IRAP dei privilegi di cui agli artt. 2752 comma 1 e 2759 c.c.. Vero è che entrambi gli artt. si riferiscono a crediti per tributi diretti dello Stato nominati (IRPEF, IRPEG e ILOR) e la circostanza potrebbe indurre a ritenere eventuali altri tributi diretti esclusi dalla previsione di cui agli articoli medesimi. Vero è anche, d'altra parte, che l'IRAP ha sostituito, tra le altre imposte, l'ILOR, che del novero dei tributi predetti è parte. Non risultano pronunce giurisprudenziali edite in materia. L'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'IRAP, per avere sostituito, tra le altre imposte, l'ILOR, abbia ereditato la natura di tributo diretto ed erariale di quest'ultima, ha invitato i Concessionari del servizio di riscossione a richiedere l'ammissione al passivo del credito per IRAP in via privilegiata, e, laddove la collocazione non venga riconosciuta, a proporre opposizione o insistere nella richiesta, nel caso che la contestazione avvenga in sede di insinuazione tardiva. Prima dell'intervento della C. Cost., all'attribuzione all'IRAP della natura di imposta locale conseguiva, a parere della dottrina, in mancanza di espressa previsione normativa, la non riconoscibilità ai crediti per l'imposta e relative sanzioni amministrative pecuniarie del privilegio di cui all'art. 2752 co. 4 (ora comma 3) c.c.: solo i crediti per le imposte, tasse e tributi dei Comuni e delle Province previsti dalla legge per la finanza locale (t.u. fin. loc.) e dalle norme relative all'imposta comunale sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni godrebbero, infatti, del privilegio generale mobiliare previsto dal predetto articolo".

TRIBUTI INDIRETTI STATALI (BOLLO, REGISTRO, INVIM, SUCCESSIONE E DONAZIONE, IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI, FABBRICAZIONE).

Sono assistiti da privilegio speciale mobiliare ex art. 2758, comma 1, c.c. (che si colloca al n. 7 dell'ordine dei privilegi ex art. 2778 c.c.) e speciale immobiliare ex art. 2772 c.c. sopra l'immobile al quale il tributo si riferisce (che si colloca ex art. 2780 c.c. al n. 4 dell'ordine dei privilegi immobiliari).

INTERESSI DI MORA

A norma dell'art. 30 del DPR 602/1973, come modificato dall'art. 14 del D. Lgs. n. 46/1999, decorso inutilmente il termine di pagamento previsto dall'art. 25, comma 2 (60 giorni dalla notifica

della cartella) sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e sino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Si tratta delle somme precedentemente denominate “indennità di mora”; gli interessi di mora devono essere ammessi al passivo fallimentare con lo stesso privilegio che assiste il credito cui ineriscono almeno sino alla data della dichiarazione di fallimento.

Sul punto, Cassazione civile, sez. I, 25 gennaio 1997, n. 780 ha chiarito che “Il privilegio sui mobili del debitore, accordato ai crediti dello Stato per tributi, si estende all'indennità di mora a carico del contribuente, poiché questa, unitamente agli interessi, partecipa della stessa natura del tributo, costituendone un accessorio naturale e necessario, in quanto, mentre gli interessi assolvono alla funzione di risarcimento del danno derivante all'ente impositore per il mancato introito del tributo, l'indennità di mora assolve alla specifica funzione di reperire le entrate necessarie a far fronte al costo dell'organizzazione dell'amministrazione tributaria”.

Con Circolare Ministeriale 15.11.02, n. 84/E, l'Amministrazione finanziaria ha richiamato gli Uffici a fare valere il privilegio sui crediti per interessi maturati sia anteriormente che successivamente all'instaurazione della procedura concorsuale.

In ordine alla questione se gli interessi di mora possano essere riconosciuti anche per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, sembra maggiormente corretta la tesi secondo la quale non può il fallimento essere ritenuto responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione tributaria per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, e dunque nulla potrebbe essere ammesso allo stato passivo (ad eccezione degli interessi legali sino alla vendita, come per tutti i crediti privilegiati, che costituiscono tuttavia una diversa voce risarcitoria).

10) La questione della ammissibilità al passivo e della collocazione del credito del concessionario per compensi e spese dovuti per la riscossione coattiva.

L'art. 17 del D.lgs. 112/1999 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337) ha chiarito le modalità di remunerazione

del servizio svolto dal concessionario della riscossione (remunerazione calcolata sulla base di una percentuale del riscosso) stabilendo altresì, al comma 6, che “al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso” (si tratta del DM 21.11.2000, in GU 6.2.2001).

Detto rimborso è previsto in un compenso di € 154,94 per le istanze di ammissione al passivo riguardanti crediti fino a € 1.032,91, importo maggiorato del 100%, 200%, 300%, 500% per crediti, rispettivi:

tra € 1.032,91 e € 5.164,57;

tra € 5.164,57 e € 51.645,69;

tra € 51.645,69 e € 258.228,45;

tra € 258.228,45 e € 516.456,90.

Oltre tale somma è invece prevista una maggiorazione del 1.000%.

Il problema posto da questa normativa sta nel suo contemperamento con i principi propri della verifica dei crediti in sede fallimentare, ed in particolare:

- a) col principio - generalmente seguito in sede di verifica dei crediti insinuatisi tempestivamente - secondo il quale, atteso che la domanda di ammissione al passivo può essere svolta dalla parte personalmente, non vengono riconosciuti compensi diversi dalle mere spese vive di insinuazione;
- b) quanto alle insinuazioni tardive, col disposto dell'art. 101, comma 4, l.f. secondo il quale “il creditore sopporta le spese conseguenti al ritardo della domanda, salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile”.

In altre parole, si è posta la questione se le spese previste dal Decreto ministeriale debbano in ogni caso essere riconosciute (così assoggettando le insinuazioni fatte dal concessionario ad una disciplina diversa da quella seguita per tutti gli altri creditori) ovvero se siano anch'esse soggette alle regole proprie della materia fallimentare.

La Corte di Cassazione, con pronuncia del 19.6.1996, n. 5662 (in Fall., 1997, 61) ha statuito, con riferimento ad una domanda di insinuazione tardiva svolta da un concessionario, che la normativa

speciale dettata in tema di compenso del concessionario non deroga all'art. 101 l.f., comma quarto, con la conseguenza che vale anche per il concessionario la regola generale per la quale il creditore sopporta le spese salvo che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile (ad esempio perché non gli era stata inviata la comunicazione ex art. 92 l.f.: cfr. Cass. 4735/1979).

Una seconda questione che si è posta attiene alla spettanza del privilegio. Sono state avanzate due tesi al riguardo: secondo una prima tesi il credito parteciperebbe della stessa natura del credito tributario, con la conseguenza che dovrebbe essere ammesso con la stessa collocazione; secondo altra tesi sarebbe invece un credito esterno ed aggiuntivo rispetto a quello tributario e quindi dovrebbe essere ammesso in via chirografaria. Sembra preferibile la tesi della natura diversa del credito, e dunque della collocazione chirografaria dello stesso, trattandosi di pretesa avente una ragione giustificativa differente rispetto al credito principale.

Fabio Miccio

Magistrato del Tribunale di Roma